



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 12 dicembre 2011
(OR. en)**

18122/11

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0407 (NLE)**

**TDC 26
OC 79**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO** che modifica il regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

ORIENTAMENTI COMUNI

Termine di consultazione: 16.12.2011

REGOLAMENTO (UE) N. .../2011 DEL CONSIGLIO

del

**che modifica il regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura
e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi
dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti la cui produzione nell'Unione è insufficiente e per evitare perturbazioni del mercato per taluni prodotti agricoli e industriali, contingenti tariffari autonomi sono stati aperti dal regolamento (UE) n. 7/2010 del Consiglio¹. I prodotti compresi in detti contingenti tariffari possono essere importati ad aliquota ridotta o nulla. Per gli stessi motivi è necessario aprire, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012, un nuovo contingente tariffario ad aliquota nulla, per un volume adeguato, per i prodotti aventi numeri d'ordine 09.2928 e 09.2929, inserendo gli stessi nell'elenco di cui all'allegato del regolamento (UE) n. 7/2010.
- (2) I volumi dei contingenti tariffari autonomi aventi numeri d'ordine 09.2624 e 09.2640 sono insufficienti per soddisfare il fabbisogno dell'industria dell'Unione per il periodo contingente in corso, che termina il 31 dicembre 2011. È opportuno pertanto aumentare i volumi contingentali in questione con effetto a decorrere dal 1° luglio 2011.
- (3) I volumi dei contingenti tariffari autonomi aventi numeri d'ordine 09.2603, 09.2629, 09.2632, 09.2816 e 09.2977 dovrebbero essere sostituiti dai volumi di cui all'allegato del presente regolamento.

¹ GU L 3 del 7.1.2010, pag. 1.

- (4) L'Unione non ha più interesse a mantenere nel 2012 contingenti tariffari per i prodotti aventi numeri d'ordine 09.2915, 09.2841 e 09.2992, i cui contingenti sono stati stabiliti per il 2011. Tali contingenti dovrebbero pertanto essere chiusi con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012 e i prodotti corrispondenti dovrebbero essere cancellati dall'elenco di cui all'allegato del regolamento (UE) n. 7/2010.
- (5) In considerazione delle numerose modifiche da apportare, a fini di chiarezza l'allegato del regolamento (UE) n. 7/2010 dovrebbe essere integralmente sostituito.
- (6) È opportuno quindi modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 7/2010.
- (7) Poiché i contingenti tariffari devono prendere effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012, è opportuno che il presente regolamento si applichi a partire dalla medesima data ed entri immediatamente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 7/2010 è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Con effetto dal 1° luglio 2011, nell'allegato del regolamento (UE) n. 7/2010:

- il volume per il contingente tariffario autonomo con numero d'ordine 09.2624 è fissato a 950 tonnellate,
- il volume per il contingente tariffario autonomo con numero d'ordine 09.2640 è fissato a 11 000 tonnellate.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012, salvo che per l'articolo 2 che si applica a decorrere dal 1° luglio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a,

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

"ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente (%)
09.2849	ex 0710 80 69	10	Funghi della specie <i>Auricularia polytricha</i> , anche cotti, in acqua o al vapore, congelati, destinati alla fabbricazione di piatti preparati (1)(2)	1.1.-31.12.	700 tonnellate	0%
09.2913	ex 2401 10 35 ex 2401 10 70 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 20 35 ex 2401 20 70 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95	91 10 11 21 91 91 10 11 21 91	Tabacco greggio o non lavorato, anche tagliato in forma regolare, avente valore doganale non inferiore a 450 Euro/100 kg netti, destinato a essere utilizzato come fascia esterna o come sottofascia nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 2402 10 00 (1)	1.1.-31.12.	6 000 tonnellate	0%
09.2928	ex 2811 22 00	40	Materiale di riempimento in silice sotto forma di granuli, con tenore minimo di diossido di silicio del 97%	1.1.-31.12.	1 700 tonnellate	0%
09.2703	ex 2825 30 00	10	Ossidi e idrossidi di vanadio, destinati esclusivamente alla fabbricazione di leghe (1)	1.1.-31.12.	13 000 tonnellate	0%
09.2806	ex 2825 90 40	30	Triossido di tungsteno, ivi compreso l'ossido di tungsteno blu (CAS RN 1314-35-8 + 39318-18-8)	1.1.-31.12.	12 000 tonnellate	0%
09.2929	2903 22 00		Tricloroetilene (CAS RN 79-01-6)	1.1.-31.12.	7 000 tonnellate	0%
09.2837	ex 2903 79 90	10	Bromoclorometano (CAS RN 74-97-5)	1.1.-31.12.	600 tonnellate	0%

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume contingentale	Dazio contingentale (%)
09.2933	ex 2903 99 90	30	1,3-Diclorobenzene (CAS RN 541-73-1)	1.1.-31.12.	2 600 tonnellate	0%
09.2950	ex 2905 59 98	10	2-Cloroetanolo, destinato alla fabbricazione di tioplasti liquidi della sottovoce 4002 99 90, (CAS RN 107-07-3) (1)	1.1.-31.12.	15 000 tonnellate	0%
09.2851	ex 2907 12 00	10	o-Cresolo di purezza, in peso, non inferiore al 98,5% (CAS RN 95-48-7)	1.1.-31.12.	20 000 tonnellate	0%
09.2767	ex 2910 90 00	80	Ossido di allile e glicidile (CAS RN 106-92-3)	1.1.-31.12.	4 300 tonnellate	0%
09.2624	2912 42 00		Etilvanillina (3-etossi-4-idrossibenzaldeide), (CAS RN 121-32-4)	1.1.-31.12.	950 tonnellate	0%
09.2638	ex 2915 21 00	10	Acido acetico di purezza, in peso, del 99% o più (CAS RN 000064-19-7)	1.1.-31.12.	500 000 tonnellate	0%
09.2972	2915 24 00		Anidride acetica (CAS RN 108-24-7)	1.1.-31.12.	20 000 tonnellate	0%
09.2769	ex 2917 13 90	10	Sebacato di dimetile (CAS RN 106-79-6)	1.1.-31.12.	1 300 tonnellate	0%
09.2634	ex 2917 19 90	40	Acido dodecandioico, di purezza, in peso, di più di 98,5% (CAS RN 000693-23-2)	1.1.-31.12.	4 600 tonnellate	0%
09.2808	ex 2918 22 00	10	Acido o-acetilsalicilico (CAS RN 50-78-2)	1.1.-31.12.	120 tonnellate	0%
09.2975	ex 2918 30 00	10	Dianidride benzofenon-3,3',4,4'-tetracarbossilica (CAS RN 2421-28-5)	1.1.-31.12.	1 000 tonnellate	0%
09.2632	ex 2921 22 00	10	Esametilendiammina (CAS RN 124-09-4)	1.1.-31.12.	40 000 tonnellate	0%

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente (%)
09.2602	ex 2921 51 19	10	o-Fenilendiammina (CAS RN 95-54-5)	1.1.-31.12.	1 800 tonnellate	0%
09.2977	2926 10 00		Acrilonitrile (CAS RN 107-13-1)	1.1.-31.12.	75 000 tonnellate	0%
09.2917	ex 2930 90 13	90	Cistina (CAS RN 56-89-3)	1.1.-31.12.	600 tonnellate	0%
09.2603	ex 2930 90 99	79	Tetrasolfuro di bis(3-trietossisililpropile) (CAS RN 40372-72-3)	1.1.-31.12.	12 000 tonnellate	0%
09.2810	2932 11 00		Tetraidrofurano (CAS RN 109-99-9)	1.1.-31.12.	20 000 tonnellate	0%
09.2955	ex 2932 19 00	60	Flurtamone (ISO) (CAS RN 96525-23-4)	1.1.-31.12.	300 tonnellate	0%
09.2812	ex 2932 20 90	77	Esan-6-olide (CAS RN 502-44-3)	1.1.-31.12.	4 000 tonnellate	0%
09.2615	ex 2934 99 90	70	Acido ribonucleico (CAS RN 63231-63-0)	1.1.-31.12.	110 tonnellate	0%
09.2945	ex 2940 00 00	20	D-Xilosio (CAS RN 58-86-6)	1.1.-31.12.	400 tonnellate	0%
09.2908	ex 3804 00 00	10	Lignosolfonato di sodio	1.1.-31.12.	40 000 tonnellate	0%
09.2889	3805 10 90		Essenza di cellulosa al solfato	1.1.-31.12.	20 000 tonnellate	0%

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente (%)
09.2935	ex 3806 10 00	10	Colofonie ed acidi resinici resinici di gemma	1.1.-31.12.	280 000 tonnellate	0%
09.2814	ex 3815 90 90	76	Catalizzatore costituito da biossido di titanio e triossido di tungsteno	1.1.-31.12.	2 200 tonnellate	0%
09.2829	ex 3824 90 97	19	Estratto solido del residuo, insolubile nei solventi alifatici, ottenuto durante l'estrazione di colofonia dal legno, che presenta le seguenti caratteristiche: — tenore, in peso, di acidi resinici non superiore a 30%, — numero di acidità non superiore a 110, e — punto di fusione non inferiore a 100° C	1.1.-31.12.	1 600 tonnellate	0%
09.2986	ex 3824 90 97	76	Miscuglio di ammine terziarie, contenente, in peso: — 60% o più di dodecildimetilammina — 20% o più di dimetil(tetradecil)ammina — 0,5% o più di esadecildimetilammina, destinato alla fabbricazione di ossidi di ammine (1)	1.1.-31.12.	14 315 tonnellate	0%
09.2907	ex 3824 90 97	86	Miscela di fitosteroli, in polvere, contenente in peso: — 75% o più di steroli, — non più del 25% di stanoli, destinata alla fabbricazione di stanoli o steroli o esteri di stanoli o esteri di steroli (1)	1.1.-31.12.	2 500 tonnellate	0%
09.2140	ex 3824 90 97	98	Miscuglio di ammine terziarie, contenente in peso: — 2,0-4,0% di N,N-dimetil-1-octanamine — 94% come minimo di N,N-dimetil-1-decanamine — 2% al massimo di N,N-dimetil-1-dodecanamine	1.1.-31.12.	4 500 tonnellate	0%
09.2639	3905 30 00		Poli(alcole vinilico), anche contenente gruppi di acetato non idrolizzato	1.1.-31.12.	18 000 tonnellate	0%

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume contingentale	Dazio contingentale (%)
09.2640	ex 3905 99 90	91	Butirrale di polivinile	1.1.-31.12.	11 000 tonnellate	0%
09.2616	ex 3910 00 00	30	Polidimetilsiloxan con un grado di polimerizzazione di 2 800 unità monomeriche ($\pm$ 100)	1.1.-31.12.	1 300 tonnellate	0%
09.2816	ex 3912 11 00	20	Fiocchi di acetato di cellulosa	1.1.-31.12.	75 000 tonnellate	0%
09.2641	ex 3913 90 00	87	Ialuronato di sodio, non sterile, caratterizzato da: — peso molecolare medio ponderale (Mw) non superiore a 900 000 — livello di endotossina non superiore a 0,008 unità di endotossina (EU)/mg — un tenore di etanolo non superiore all'1% in peso — un tenore di isopropanolo non superiore allo 0,5% in peso	1.1.-31.12.	200 kg	0%
09.2813	ex 3920 91 00	94	Pellicola di poli butirrale di vinile coestruso a tre strati, senza striscia colorata graduata, con un contenuto in peso pari o superiore al 29% ma non superiore al 31% di 2,2'-etilenediossietil bis(2-etilesanoato) come plastificante	1.1.-31.12.	3 000 000 m ²	0%
09.2818	ex 6902 90 00	10	Mattoni refrattari — che hanno una lunghezza dello spigolo superiore a 300 mm e — che hanno un tenore in peso di TiO ₂ non superiore all'1% e — che hanno un tenore in peso di Al ₂ O ₃ non superiore a 0,4% e — che presentano una variazione di volume inferiore al 9% a 1700° C	1.1.-31.12.	75 tonnellate	0%
09.2628	ex 7019 52 00	10	Fibra di vetro a maglia, con armatura in vetroresina plastificata, di peso pari a 120 g/m ² ($\pm$ 10 g/m ²), normalmente utilizzata per la fabbricazione di zanzariere avvolgibili o a telaio fisso	1.1.-31.12.	1 900 000 m ²	0%
09.2799	ex 7202 49 90	10	Ferrocromo contenente, in peso, 1,5% o più, ma non più di 4% di carbonio e non più di 70% di cromo	1.1.-31.12.	50 000 tonnellate	0%

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente (%)
09.2629	ex 7616 99 90	85	Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie (1)	1.1.-31.12.	800 000 unità	0%
09.2636	ex 8411 82 80	20	Motori a turbina a gas industriali aeroderivativi di 64 MW da incorporare in gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica industriale con un ciclo operativo di punta/medio inferiore a 5 500 ore annue e con un'efficienza di ciclo semplice superiore a 40%	1.1.-31.12.	10 unità	0%
09.2763	ex 8501 40 80	30	Motore elettrico a collettore a corrente alterna, monofase, con una potenza superiore a 750 W, una potenza di ingresso superiore a 1 600 W, ma non superiore a 2 700 W, un diametro esterno di oltre 120 mm ($\pm 0,2$ mm) ma non superiore a 135 mm ($\pm 0,2$ mm), una velocità nominale di oltre 30 000 rpm ma non superiore a 50 000 rpm, attrezzato con un ventilatore a induzione, utilizzato nella fabbricazione di aspirapolveri (1)	1.1.-31.12.	2 000 000 unità	0%
09.2642	ex 8501 40 80	40	Unità costituita da — motore elettrico a collettore a corrente alterna, monofase, di potenza uguale o superiore a 480 W, ma non superiore a 1 400 W, di potenza in ingresso superiore a 900 W, ma non superiore a 1 600 W, di diametro esterno superiore a 119,8 mm, ma non superiore a 135,2 mm, e velocità nominale superiore a 30 000 giri al minuto, ma non superiore a 50 000 giri al minuto, e — un ventilatore a induzione destinata alla fabbricazione di aspirapolveri (1)	1.1.-31.12.	120 000 unità	0%
09.2633	ex 8504 40 82	20	Adattatore elettrico di potenza non superiore a 1 kVA, impiegato nella fabbricazione di depilatori elettrici (1)	1.1.-31.12.	4 500 000 unità	0%
09.2643	ex 8504 40 82	30	Schede di alimentazione destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione di prodotti di cui alle voci 8521 e 8528 (1)	1.1.-31.12.	1 038 000 unità	0%
09.2620	ex 8526 91 20	20	Unità del sistema GPS avente la funzione di determinare la posizione	1.1.-31.12.	3 000 000 unità	0%

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente (%)
09.2003	ex 8543 70 90	63	Generatore di frequenze controllato in tensione, consistente di elementi attivi e passivi montati su un circuito stampato e contenuti in una cassa le cui dimensioni non superano 30 mm x 30 mm	1.1.-31.12.	1 400 000 unità	0%
09.2635	ex 9001 10 90	20	Fibre ottiche destinate alla fabbricazione di cavi in fibre ottiche di vetro di cui alla voce 8544 (1)	1.1.-31.12.	3 300 000 km	0%
09.2631	ex 9001 90 00	80	Lenti, prismi ed elementi cementati in vetro, non montati, usati per la fabbricazione di merci dei codici NC 9002, 9005, 9013 10 e 9015 (1)	1.1.-31.12.	5 000 000 unità	0%

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia (vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione - GU L 253 dell'11.10.1993 pag. 1).

(2) Tuttavia non è possibile beneficiare della misura se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione.

"